

Legge federale sulla promozione della cultura

(Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

dell'11 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 67a capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale^{1,2}

visti i messaggi del Consiglio federale dell'8 giugno 2007 concernenti la legge sulla promozione della cultura³ e la legge Pro Helvetia⁴,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti:
 - 1.⁵ salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale,
 2. creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve,
 - 3.⁶ mediazione dell'arte e della cultura,
 4. scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera,
 5. scambi culturali con l'estero;
- b. l'organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:

- a. legge del 18 dicembre 1992⁷ sulla Biblioteca nazionale;

RU 2011 6127

¹ RS 101

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

³ FF 2007 4421

⁴ FF 2007 4459

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).

⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

⁷ RS 432.21

- b. legge del 12 giugno 2009⁸ sui musei e le collezioni;
- c. legge federale del 6 ottobre 1995⁹ sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana;
- d. legge del 14 dicembre 2001¹⁰ sul cinema;
- e. legge del 20 giugno 2003¹¹ sul trasferimento dei beni culturali;
- f. legge federale del 1° luglio 1966¹² sulla protezione della natura e del paesaggio;
- g.¹³ legge del 21 marzo 2014¹⁴ sulle scuole svizzere all'estero.

² Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all'articolo 27.

Art. 3 Scopi

La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti:

- a. rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera;
- b. promuovere un'offerta culturale variata e di alta qualità;
- c. creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali;
- d. permettere e facilitare alla popolazione l'accesso alla cultura;
- e. far conoscere all'estero la creazione culturale svizzera.

Art. 4 Sussidiarietà

Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.

Art. 5 Coordinamento e collaborazione

¹ La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo conto della politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni e, per quanto necessario, collabora con loro.

² Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.

⁸ RS **432.30**

⁹ [RU **1996** 2280 2514. RU **2009** 6605 all. n. I]

¹⁰ RS **443.1**

¹¹ RS **444.1**

¹² RS **451**

¹³ Introdotta n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5587;

FF **2015** 447).

¹⁴ RS **418.0**

Capitolo 2: Promozione della cultura

Sezione 1: Condizioni generali

Art. 6 Interesse nazionale

¹ Fatto salvo l'articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale.¹⁵

² L'interesse nazionale è dato segnatamente se:

- a. un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
- b. un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;
- c. il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
- d. un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
- e.¹⁶ un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale;
- f. una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale;
- g. un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.

Art. 7 Progetti accessibili al pubblico

La Confederazione sostiene soltanto progetti accessibili al pubblico.

Art. 8 Progetti prioritari

La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che:

- a. permettono o facilitano alla popolazione l'accesso alla cultura;
- b. contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la pluralità culturale o linguistica.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

¹⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Sezione 2: Misure promozionali e di sostegno

Art. 9¹⁷ Sicurezza sociale degli operatori culturali

¹ La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali:

- a. alla cassa pensioni dell'operatore culturale che riceve l'aiuto finanziario; o
- b. a un'altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982¹⁸ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.

Art. 9a¹⁹ Partecipazione culturale

La Confederazione può sostenere progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale.

Art. 10 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale

¹ La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d'esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d'importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.

² La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.

Art. 11 Promozione delle nuove leve

La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l'acquisizione e l'approfondimento dell'esperienza necessaria.

Art. 12 Promozione della formazione musicale

¹ La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.

¹⁷ In vigore dal 1° gen. 2013.

¹⁸ RS **831.40**

¹⁹ Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5587; FF **2015** 447).

² Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.²⁰

³ Può affidare a terzi l'attuazione del programma Gioventù e Musica.²¹

⁴ Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche.²²

Art. 12a²³ Tariffe delle scuole di musica

¹ Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.

² Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.

Art. 13 Premi, riconoscimenti e acquisti

La Confederazione può:

- a. assegnare premi;
- b. conferire riconoscimenti per prestazioni artistiche eccezionali e meriti culturali;
- c. acquistare opere d'arte.

Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali

La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.

Art. 15²⁴ Promozione della lettura e della letteratura

La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la letteratura.

Art. 16 Manifestazioni culturali e progetti

¹ La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.

²⁰ Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5587; FF **2015** 447).

²¹ Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5587; FF **2015** 447).

²² Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU **2021** 49; FF **2020** 2813).

²³ Introdotto n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5587; FF **2015** 447).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 16 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

² Può sostenere progetti che:

- a. nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o
- b. sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.

Art. 17²⁵ Jenisch, Sinti e stile di vita nomade

La Confederazione può prendere misure al fine di promuovere la cultura degli Jenisch e dei Sinti e di permettere lo stile di vita nomade.

Art. 18²⁶

Art. 19 Promozione della mediazione artistica²⁷

La Confederazione può prendere misure affinché un'opera o una produzione artistica sia resa più accessibile al pubblico.

Art. 20 Creazione artistica

La Confederazione promuove la creazione artistica, segnatamente mediante:

- a. contributi per la realizzazione di opere;
- b. committenze;
- c. contributi per la realizzazione di progetti.

Art. 21 Sostegno degli scambi culturali

¹ La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all'interno del Paese.

² Essa può presentare all'estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.

³ Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.

Sezione 3: Competenza e coordinamento

Art. 22 Collaborazione internazionale

Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti:

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).

²⁶ Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2020, con effetto dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813).

²⁷ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

- a. la collaborazione culturale;
- b. la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.

Art. 23 Misure di sostegno

¹ Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura.²⁸

² Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31–45).

Art. 24 Coordinamento delle misure all'estero

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordinano le loro attività culturali all'estero e disciplinano i dettagli della loro collaborazione.

Sezione 4: Forme di sostegno e procedura**Art. 25** Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

¹ Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.²⁹

² Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

³ Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990³⁰ sui sussidi.

Art. 26 Disposizioni procedurali

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori.

² Nella procedura di ricorso non può essere invocata l'inadeguatezza.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 654; FF 2020 6109).

³⁰ RS 616.1

Sezione 5: Finanziamento e controllo

Art. 27 Priorità nella promozione culturale e finanziamento

¹ Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio.

² La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.

³ L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno:

- a.³¹ limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19–21;
- b. limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;
- c. un credito d'impegno³² secondo l'articolo 16a della legge federale del 1° luglio 1966³³ sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

Art. 28 Strategie promozionali

¹ Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.³⁴

² Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.

³ Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all'articolo 27 capoverso 3.

Art. 29 Autorità specializzata e coordinamento

¹ Quale autorità specializzata, l'Ufficio federale della cultura attua la politica culturale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti.

² Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.

Art. 30 Statistica e valutazione

¹ L'Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

³² Nuova espr. giusta l'all. n. 2 della L del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).

³³ RS 451

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447).

² La Confederazione esamina periodicamente l'efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.

³ I risultati dell'esame sono pubblicati. L'Ufficio federale della cultura dà alle cerchie interessate l'opportunità di pronunciarsi sugli stessi.

Capitolo 3: Fondazione Pro Helvetia

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 31 Forma giuridica e sede

¹ La Fondazione Pro Helvetia (Fondazione) è una fondazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica.

² La Fondazione si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.

³ Essa ha sede a Berna.

Art. 32 Compiti

¹ La Fondazione promuove la varietà della creazione artistica, fa conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, promuove la cultura popolare e intrattiene scambi culturali.

² La Fondazione adempie i suoi compiti autonomamente.

Sezione 2: Organi e personale

Art. 33 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- a. il consiglio di fondazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 34 Consiglio di fondazione

¹ Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.

² Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Persegue un'adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta.

³ Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.

⁴ I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d'interessi deve astenersi. Un conflitto d'interessi permanente esclude l'appartenenza al consiglio di fondazione.

⁵ Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti:

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e riferisce allo stesso sul loro adempimento;
- b. adotta il preventivo;
- c. adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
- d. nomina il direttore;
- e. nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
- f. controlla la gestione;
- g. nomina i membri della commissione di esperti;
- h. disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
- i. emana il regolamento interno e l'ordinanza sui sussidi della Fondazione.

⁶ L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000³⁵ sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.

Art. 35 Direzione

¹ La direzione è l'organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.

² I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d'interessi deve astenersi. Un conflitto d'interessi permanente esclude l'appartenenza alla direzione.

³ Il direttore presiede la direzione. Egli:

- a. assume il personale della Fondazione;
- b. rappresenta la Fondazione verso l'esterno;
- c. decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione; le decisioni divergenti dalla proposta devono essere motivate.

⁴ Il regolamento interno disciplina i dettagli.

³⁵ RS 172.220.1

Art. 36 Ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.

² Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l'indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni³⁶, fatto salvo il capoverso 3.

³ L'ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.

⁴ Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione per gravi motivi.

Art. 37 Commissione di esperti

¹ La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.

² I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.

³ La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.

⁴ L'organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.

Art. 38 Segreteria

¹ La Fondazione dispone di una segreteria in Svizzera e di uffici all'estero.

² La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di minore entità e ai programmi di minore importanza propri alla Fondazione.

Art. 39 Personale

¹ Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato.

² La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers³⁷.

³ L'articolo 6a LPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.

⁴ La remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento del personale.

⁵ Il personale della Fondazione è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).

³⁶ RS 220

³⁷ RS 172.220.1

Sezione 3: Finanze

Art. 40 Finanziamento

- ¹ La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.
- ² La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all'articolo 27 capoverso 3 lettera a.
- ³ Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.

Art. 41 Tesoreria

- ¹ L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell'ambito della tesoreria centrale.
- ² L'Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 23 capoverso 2.
- ³ I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.

Art. 42 Presentazione dei conti

- ¹ La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
- ² La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.
- ³ Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.
- ⁴ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.

Art. 43 Imposte

- ¹ La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
- ² Sono fatte salve le imposte federali seguenti:
 - a. l'imposta sul valore aggiunto;
 - b. l'imposta preventiva;
 - c. le tasse di bollo.

Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 44 Vigilanza

¹ La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando scarico al consiglio di fondazione.

Art. 45 Obiettivi strategici

¹ Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fondazione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato. Tiene conto della libertà operativa e artistica della Fondazione.

² Il Consiglio federale verifica annualmente l'adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 46 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 47 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 48 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2012³⁸

Art. 9: 1° gennaio 2013³⁹

³⁸ DCF del 20 dic. 2011

³⁹ DCF del 7 nov. 2012 (RU 2012 6077).

Allegato
(art. 47)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogati:

1. la legge federale del 19 dicembre 2003⁴⁰ sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia;
2. la legge federale del 20 marzo 2008⁴¹ sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti;
3. la legge federale del 16 dicembre 2005⁴² sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav;
4. la risoluzione federale del 22 dicembre 1887⁴³ per il promovimento e l'incoraggiamento delle arti nella Svizzera;
5. il decreto federale del 18 dicembre 1917⁴⁴ sull'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata (arte decorativa e industriale);
6. la legge federale del 17 dicembre 1965⁴⁵ concernente la Fondazione «Pro Helvetia»;
7. la legge federale del 7 ottobre 1994⁴⁶ concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...⁴⁷

⁴⁰ [RU 2004 2077, 2008 319]

⁴¹ [RU 2008 3517]

⁴² [RU 2006 1255]

⁴³ [CS 4 202]

⁴⁴ [CS 4 215; RU 1991 857 appendice n. 6]

⁴⁵ [RU 1966 685, 1981 821, 1993 879 all. 3 n. 10, 2006 2197 all. n. 42]

⁴⁶ [RU 1996 3040]

⁴⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 6127.